



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/03/2006

=====

ADDI' 31/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COST' COMPOSTA:

|           |         |            |              |            |           |
|-----------|---------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO  | Pietro  | Presidente | DE ANGELIS   | Francesco  | Assessore |
|           |         | Vice       |              |            |           |
| POYPTI    | Vassimo | Presidente | DI STEFANO   | Marco      | "         |
| ASTORRE   | Bruno   | Assessore  | MANDARELLI   | Alessandra | "         |
| BATTACLIA | Augusto | "          | MICHELANGELI | Marie      | "         |
| BONELLI   | Angelo  | "          | NIERI        | Luigi      | "         |
| BRACHETTI | Regino  | "          | RANUCCI      | Raffaele   | "         |
| CIANI     | Fabio   | "          | RODANO       | Giulia     | "         |
| COSTA     | Silvia  | "          | TIBALDI      | Alessandra | "         |
|           |         |            | VALENTINI    | Daniela    | "         |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Brachetti - Ciani - Mandaroli - Michelangeli - Valentini

DELIBERAZIONE N. 186

Oggetto:

Approvazione dello schema di Atto Costitutivo e dell'Accordo Parasociale della Società per azioni denominata "AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO SpA"



186 31 MAR. 2006 *Dei*

**OGGETTO:** approvazione dello schema di Atto Costitutivo e dell'Accordo Parasociale della Società per azioni denominata "AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO SpA"

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico Ricerca, Innovazione e Turismo,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Regolamento n.1/2002 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta";

**VISTA** la Legge regionale n.9/1997 concernente "Norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio" la quale all'art.6 dispone che: " la Regione promuove e partecipa alla costituzione di una società per azioni, denominata agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio SpA, regolata ai sensi del Codice Civile", avente ad oggetto lo svolgimento di tutto quanto necessario per garantire l'unitarietà della promozione dell'offerta turistica di Roma e del Lazio ;


**VISTO** in particolare l'art.7 della predetta legge che prevede che la Giunta e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Agenzia regionale, e in particolare a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere le azioni nonché gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri;

**CONSIDERATO** che la precitata legge regionale 9/1997, in particolare l'art.34 come modificato dall'art.30 della legge regionale 16/2005 (legge di Assestamento di Bilancio), ha autorizzato la spesa di un 1.000.000,00 di euro, da imputare al Capitolo di nuova istituzione "C16517", per la partecipazione della Regione Lazio alla predetta Agenzia;

**PRESO ATTO** che in data 16 febbraio 2006 la Regione Lazio, le quattro Province Laziali, l'Unioncamere Lazio, il Comune e la Provincia di Roma hanno siglato un Protocollo di Intesa, rep. N. 7114 del 20/02/2006, con l'impegno, ciascuno per la propria competenza, a predisporre e formalizzare, nel più breve tempo possibile, ogni atto utile a partecipare alla costituzione dell'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio SpA";

**VISTO** Lo schema di Atto Costitutivo contenente lo Statuto e l'Accordo Parasociale della costituenda Agenzia, ed accertato la compatibilità normativa ed in particolare la conformità all'art.7 della l.r. 9/1997, che subordina la partecipazione della Regione a determinate condizioni tra le quali:

- L'oggetto sociale garantisca l'unitarietà degli interventi necessari per la promozione dell'offerta turistica nel Lazio,
- Alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;



186 31 MAR. 2006 *du*

**PRESO ATTO** che la Regione ha intenzione di acquisire il 51% delle azioni pari a 510.000,00 di Euro, che rappresenta la maggioranza assoluta del capitale sociale di 1.000.000,00 di Euro;

**RILEVATO** che gli altri soci della costituenda Agenzia stanno predisponendo gli atti necessari all'approvazione dell'Atto Costitutivo contenente lo Statuto e del relativo accordo

**RITENUTO** opportuno e necessario provvedere a compiere tutti gli atti esecutivi utili alla costituzione dell'Agenzia per la Promozione Turistica del Lazio SpA"

all'unanimità

**DELIBERA**

Per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

- a) di approvare lo schema dell'Atto Costitutivo con lo Statuto e l'Accordo Parasociale che si allegano alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali;
- b) di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo affinché ponga in essere tutti gli atti necessari alla costituzione della AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO SpA"

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\molivieri\DesSettings\molivieri\Des

10 MAR 2006



186  
31 MAR. 2006

Il presente Atto è stato  
compilato da n. 24  
pagine

Rep.n. Racc.n.

ATTO COSTITUTIVO  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno  
del mese di

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10.

Innanzi a me dr. Giovanni Giuliani, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

SONO PRESENTI

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

ARTICOLO 1

Tra i comparenti si conviene e stipula la costituzione della società "AGENZIA  
REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO S.p.A.", con sede in  
Roma, via

ARTICOLO 2

La società viene costituita con le finalità, la durata, l'oggetto, l'organizzazione indicate  
nello statuto sociale di cui all'articolo che segue.





### ARTICOLO 3

#### STATUTO

#### della società

"AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO S.p.A."

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO SOCIALE - DURATA

#### ARTICOLO 1

##### DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale del Lazio del 15 maggio 1997 n. 9 è costituita una società per azioni regionale denominata "AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO S.p.A.", che può essere identificata anche con la denominazione abbreviata "AGENZIA DEL TURISMO S.p.A."

#### ARTICOLO 2

##### SEDE E DOMICILIO

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può trasferire la sede all'interno del Comune di Roma, può istituire, o chiudere, uffici nel territorio regionale del Lazio, in Italia ed all'Estero.

L'Assemblea dei Soci può trasferire la sede legale al di fuori del Comune di Roma e istituire o chiudere sedi secondarie.

2.2 Il domicilio dei soci, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo al fine dello svolgimento dei rapporti con la Società è quello che risulta dalla documentazione sociale. Nel Libro Soci per consentire modalità di comunicazione anche con sistemi informatici, telefonici od altri possibili, dovranno essere indicati –



oltre al domicilio - i relativi recapiti.

### ARTICOLO 3

#### SOCI

Possono essere soci della Società, esclusivamente i seguenti soggetti:

- 1) la Regione Lazio, in qualità di azionista di maggioranza in conformità al disposto di cui al successivo paragrafo 7.4;
- 2) il Comune di Roma;
- 3) le Province della Regione Lazio;
- 4) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Lazio, anche in forma associata.

### ARTICOLO 4

#### OGGETTO

4.1 L'attività **che costituisce l'oggetto sociale** è lo svolgimento di tutto quanto necessario per garantire l'unitarietà della promozione dell'offerta turistica di Roma e del Lazio.

La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente:

- a) opera quale strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica a Roma e nel Lazio, svolta da soggetti pubblici e privati per favorire interazioni e sinergie;
- b) si occupa di promozione, informazione, propaganda, pubblicità e assistenza per la conoscenza e la valorizzazione di Roma e del Lazio e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale, religioso e produttivo;
- c) fornisce le informazioni sull'evoluzione a Roma e nel Lazio della domanda e dei mercati e le informazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel



settore turistico, per consentire di elaborare i programmi in modo mirato e soddisfacente, e per proporre prodotti turistici adeguati;

d) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e le azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;

e) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici di Roma e del Lazio, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta romana e laziale e su tematiche particolari dirette agli operatori turistici;

g) promuove e coordina attività, iniziative, manifestazioni, convegni, fiere e congressi di interesse per il turismo a Roma e nel Lazio;

h) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, nei confronti della stampa nazionale ed estera e degli "opinion leaders";

i) costituisce e coordina il comitato dei presidenti delle APT nella Regione Lazio;

l) assicura il raccordo tra le proprie iniziative in ambito turistico e quelle realizzate dalle APT di Roma e delle Province del Lazio e dagli organismi associativi e societari per la promozione delle aree turistiche a Roma e nel Lazio;

m) adotta, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionale, piani annuali per l'attuazione della promozione dell'offerta turistica romana e laziale;

n) fornisce supporto e assistenza tecnica per l'elaborazione della programmazione effettuata dall'Assessorato Regionale competente per il turismo;

p) promuove e cura la realizzazione di un'offerta turistica integrata di Roma e del



Lazio;

q) realizza ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo turistico di Roma e del Lazio.

4.2 La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale può compiere tutte le necessarie operazioni, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: ricorrere a forme di finanziamento e contributi con soggetti legittimati, costituire garanzie (anche ipotecarie o reali), avalli e fidejussioni a favore di banche, intermediari finanziari, enti pubblici e privati o a favore di persone fisiche o giuridiche; nonché stipulare, in qualità di utilizzatore, contratti di leasing finanziari e/o operativi, anche a carattere immobiliare, acquistare o permutare o vendere beni immobili e/o mobili (anche immateriali) e/o relativi diritti, stipulare contratti di locazione, dare o concedere in affitto aziende o rami di esse.

4.3 Sempre per il conseguimento, e nel limite, dell'oggetto sociale la Società può (i) assumere partecipazioni in altre Società, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio - e ciò mai in via prevalente e in ogni caso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 2361 codice civile e con espressa esclusione del fine di collocamento - e (ii) partecipare a comitati, consorzi, associazioni temporanee ed ogni altra forma associativa, anche sopranazionale, purché non in contrasto con lo Statuto.

## ARTICOLO 5

### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

### ATTIVITA'

5.1 La Società - nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi e direttive impartite dall'Assessorato regionale competente per il turismo -



agisce in piena autonomia nell'individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare, nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani triennali di programmazione elaborati dalla Regione Lazio.

5.2 La Società, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale Lazio 16 maggio 1997 n. 9, opera sulla base di uno specifico programma annuale che illustra: le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel corso dell'anno solare successivo alla presentazione del piano, le previsioni economiche e le spese di funzionamento della società. I piani annuali sono trasmessi alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione.

5.3 La Società deve trasmettere alla Giunta regionale ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che illustra lo stato di attuazione del piano.

5.4 La Società deve dotarsi entro il termine di sei mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di un Codice di Comportamento che regola i rapporti tra la Società ed i soci, nonché di un Codice di Corporate Governance che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I Codici di Comportamento e di Corporate Governance devono essere periodicamente aggiornati per riflettere eventuali modifiche normative o regolamentari e esigenze gestionali od organizzative successivamente manifestatesi.

## ARTICOLO 6

### DURATA

6.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

6.2 L'eventuale proroga del termine di durata non può determinare un diritto di



recesso dei soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE

#### ARTICOLO 7

##### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

7.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in numero 1.000 (mille) azioni nominative ed ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille).

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono, per le azioni appartenenti alla medesima categoria, ai soci uguali diritti.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

7.2 I versamenti sulle azioni, non corrisposti al momento della sottoscrizione, sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione. Il ritardo nei versamenti assoggetta il socio inadempiente al pagamento di interessi annuali di mora nella misura del tasso legale, fermo restando quanto previsto nell'articolo 2344 del codice civile da attuarsi nel rispetto delle previsioni dello Statuto.

7.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. La delibera di aumento del capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.4 In ogni caso, la Regione Lazio deve sempre avere la maggioranza assoluta sia delle azioni costituenti il capitale sociale sia dei diritti di voto: e quanto sopra in ogni caso e quindi anche in caso di variazioni del capitale sociale.

#### ARTICOLO 8



## OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o non convertibili, nel rispetto del rapporto di maggioranza di cui all'articolo 3.

L'emissione di obbligazioni sia esse convertibili che non convertibili spetta all'Assemblea straordinaria.

## ARTICOLO 9

### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

9.1 Al fine di tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, le azioni di qualunque categoria, le obbligazioni convertibili, i warrants, gli strumenti finanziari, i diritti di opzione e/o i diritti reali minori (nuda proprietà o usufrutto o pegno) sulle azioni di qualunque categoria e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o altri diritti relativi ad azioni di qualunque categoria e/o a strumenti finanziari e/o ad obbligazioni convertibili e/o warrants emessi o da emettere dalla Società (di seguito anche "Diritti") possono essere trasferiti (e quanto ai diritti reali minori possono essere altresì costituiti) con le limitazioni di seguito esposte nel presente articolo 9, ferme restando le ulteriori limitazioni e condizioni determinate al momento dell'emissione.

9.2 I Diritti possono essere trasferiti soltanto ai soci o ai soggetti legittimati a diventare soci a norma del precedente articolo 3, fatta salva la maggioranza assoluta da detenersi dalla Regione Lazio, nei termini di cui al precedente paragrafo 7.4.

9.3 Il trasferimento dei Diritti è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci, con un corrispettivo da determinarsi secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del codice civile.

Il socio che intende trasferire (di seguito anche "Offerente"), in tutto o in parte, i propri



Diritti dovrà darne comunicazione agli altri soci - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - contenente la descrizione della proposta ricevuta da (ovvero dell'ipotesi di accordo con) il terzo, in cui specificare il nominativo del proposto avente causa, l'oggetto del trasferimento, il prezzo offerto (ovvero il valore individuato), le condizioni di pagamento, nonché ogni altro patto, condizione o termine del negozio. La comunicazione di cui al presente paragrafo deve intendersi quale proposta irrevocabile sino al termine di seguito esposto per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato all'Offerente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Nella comunicazione di risposta dovrà essere anche precisato se il socio intenda esercitare la prelazione anche per le eventuali azioni per le quali altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

In ogni caso, il diritto di prelazione, comunque esercitato, dovrà riguardare tutti i Diritti posti in vendita. Conseguentemente, qualora qualche socio non eserciti il diritto di prelazione, i Diritti residui saranno acquistati proporzionalmente dagli altri soci che abbiano dichiarato di volersene avvalere.

9.4 In caso di rinuncia e/o di mancato esercizio, nei termini, del diritto di prelazione (intendendosi per mancato esercizio anche l'ipotesi in cui l'esercizio del diritto di prelazione, anche congiuntamente, non abbia ad oggetto l'integralità dei Diritti offerti in prelazione), l'Offerente (i) dovrà, nei venti giorni successivi allo scadere del termine di cui al precedente paragrafo 9.3, trasferire i Diritti offerti in prelazione esclusivamente alla persona (sempre nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 7.4 che precede) e alle condizioni e modalità indicate nell'offerta e (ii) dovrà fornire



prontamente alla Società la prova dell'avvenuto trasferimento e delle condizioni, termini e modalità del trasferimento stesso. Nel caso in cui l'Offerente non provveda a trasferire nell'indicato termine di venti giorni, nonché alla persona ed alle condizioni e modalità indicate nell'offerta in prelazione, non potrà effettuare il trasferimento se non procedendo ad una nuova offerta in prelazione.

9.5 Con il termine "trasferire" (e suoi derivati) di cui al presente articolo 9, si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi atti, anche unilaterali, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per i quali non sia previsto un corrispettivo in danaro, quali a mero titolo esemplificativo, vendita, permuta, dazione in pagamento, donazione, conferimento in trusts, mandato fiduciario e successione di qualsiasi tipo, conferimento in natura, vendita coattiva, vendita in blocco, trasferimento per fusione, scissione, cessione di azienda o ramo, eccetera) in forza del quale si consegua, in via diretta o in via indiretta, il risultato del trasferimento dei Diritti, o parte di essi.

9.6 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione delle previsioni del presente articolo 9 e, comunque, del presente Statuto dovrà intendersi nullo e inefficace e non opponibile alla Società.

#### ARTICOLO 10

##### PATRIMONI DESTINATI

10.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti codice civile. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dalla Assemblea ordinaria dei Soci.

#### ARTICOLO 11

##### FINANZIAMENTI

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o



senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIETARI - NOMINE E FUNZIONI

##### ARTICOLO 12

##### ORGANI SOCIETARI

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci
- il Revisore, intendendosi per tale una società di revisione.

##### ARTICOLO 13

##### ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo - e per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato - e comunque anche ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile. L'Assemblea deve convocarsi nella sede sociale, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato nell'ambito territoriale della Regione Lazio, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve contenere l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, a norma dell'articolo 2364 codice civile. L'Assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### ARTICOLO 14

##### INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e 2372 del Codice Civile. Ha, altresì, diritto di intervenire, in caso di emissione di obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

14.2 La Regione Lazio è rappresentata nell'Assemblea dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

14.3 L'Assemblea - può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione



simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Il provvedimento di sospensione e la data di prosecuzione decisa dal Presidente dovranno essere comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso non inferiore ad 8 (otto) giorni.

14.4 Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta da conservarsi negli atti sociali. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società - e fermi gli ulteriori divieti normativi - non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

14.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento in Assemblea anche per delega.

## ARTICOLO 15

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza dalla persona designata, a maggioranza assoluta, dai soci intervenuti.

15.2 L'Assemblea provvede in via ordinaria a:

1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare gli eventuali Consiglieri non nominati direttamente dagli enti pubblici a norma dell'articolo 2449 codice civile ovvero ulteriori rispetto a questi ultimi, eleggendo il Presidente e il Vicepresidente anche tra i componenti designati dagli enti pubblici e determinando i compensi dell'organo amministrativo anche in relazione a quelli investiti di particolare cariche (il Presidente, il Vicepresidente e il Consigliere Delegato);
2. nominare i componenti del Collegio Sindacale non nominati direttamente dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile ovvero ulteriori rispetto a questi, eleggendo il Presidente del Collegio Sindacale;
3. nominare il Revisore Contabile incaricato del controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
4. deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. approvare il bilancio della Società;
6. deliberare su tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

15.3 L'Assemblea convocata in via straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del Codice Civile.

## ARTICOLO 16

### COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI

#### SOCI

16.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si costituisce validamente e delibera con le maggioranze prescritte dalla legge.



16.2 Il termine maggioranza (o maggior numero di voti o altre espressioni analoghe) utilizzati nello Statuto in relazione alle deliberazioni assembleari è sempre riferito alla rappresentanza rispetto al capitale sociale.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio. Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza dei soci presenti.

## ARTICOLO 17

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 9, secondo quanto deliberato dall'Assemblea tenendo conto di quanto previsto al successivo paragrafo 17.2.

17.2 A norma dell'articolo 2449 del codice civile:

- a. la Regione Lazio ha diritto alla nomina della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione;
- b. il Comune di Roma ha diritto alla nomina di due Consiglieri di Amministrazione.

Gli eventuali ulteriori Consiglieri di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea ordinaria che fisserà anche il numero degli amministratori nel rispetto delle previsioni dello Statuto.

La nomina ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile dovrà - ad esclusione delle ipotesi previste nella seconda parte del presente capoverso - essere comunicata nel corso della medesima Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, non appena deliberato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri di nomina pubblica sono revocabili e sostituibili ai



sensi dell'articolo 2449 del codice civile rispettando sempre i **diritti - al fini della** composizione dell'organo amministrativo - determinati **dal** primo capoverso del presente paragrafo.

17.3 I **membri del** Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del **bilancio relativo al terzo esercizio della carica**. Gli Amministratori possono essere rinnovati nella carica.

17.4 La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito, ai sensi dell'articolo 2385 Codice civile.

17.5 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa e, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea, ha i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazione né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione - senza che la successiva elencazione possa rappresentare una limitazione dei suoi poteri - delibera altresì in merito:

1. alla predisposizione del progetto di bilancio e degli altri atti accessori e complementari;
2. all'approvazione del budget preventivo di esercizio;
3. all'assunzione o la nomina degli alti dirigenti della Società;
4. alla designazione dei rappresentanti della Società negli organi sociali delle società ed enti partecipati;
5. alla nomina del Presidente e del Vicepresidente nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto;

6. alla nomina di un Consigliere Delegato determinando il relativo compenso nel rispetto dell'articolo 2389 del codice civile e della determinazione dell'Assemblea dei Soci e determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri e attribuzioni delegati nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 18;

7. alla redazione e all'invio alla Regione Lazio di tutti gli atti previsti dalla legge istitutiva della Società.

17.6 Ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società non investiti di particolari cariche (e quindi ai Consiglieri diversi dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere Delegato) spetta unicamente un gettone di presenza per ciascuna riunione consiliare cui parteciperanno.

#### ARTICOLO 18

##### PRESIDENTE - CONSIGLIERE DELEGATO

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, riferisce trimestralmente ai soci con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui al presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate

18.2 Al Consigliere Delegato possono essere delegati tutti i poteri e le attribuzioni, salvi i limiti di Statuto e quelli normativi di cui agli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile.

18.3 Il Consigliere Delegato deve curare - nei limiti delle attribuzioni delegate - che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua



prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

## ARTICOLO 19

### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Lazio. E' convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, ovvero ogni qualvolta il Presidente o il Consigliere Delegato lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o la maggioranza dei Sindaci effettivi.

19.2 L'avviso di convocazione da predisporre dal Presidente o dal Consigliere Delegato deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione degli argomenti da trattare e deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, con i mezzi ritenuti più opportuni e con prova della avvenuta ricezione. In mancanza di formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi.

19.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.



Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione di considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione consiliare (come previsto nel successivo paragrafo 19.4) dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e in caso di sua assenza dal Consigliere Delegato. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Consigliere Delegato, presiede il Consigliere più anziano.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

19.6 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario (ovvero dal Notaio in funzione di Segretario, qualora sia prevista ex lege ovvero sia richiesta dal Presidente la sua verbalizzazione) e sono trascritti sull'apposito libro sociale. Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui le funzioni di Segretario siano esercitate da un Notaio, questo è preventivamente indicato nell'avviso di convocazione.

19.7 In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato.

19.8 Il verbale di ogni seduta di Consiglio di Amministrazione deve essere redatto e trasmesso tempestivamente a tutti i Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale.

19.9 Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto nel presente Statuto, sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto nel Codice di Corporate Governance di cui al presente Statuto.



All'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti un Comitato per il Controllo Interno e/o un Comitato per le Remunerazioni, come disciplinati dal codice di Corporate Governance.

## ARTICOLO 20

### RAPPRESENTANZA LEGALE

20.1 La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sovrintende e procede all'esecuzione delle delibere degli organi sociali e allo svolgimento e alla gestione delle attività sociali. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, ove nominato.

20.2 Il Consigliere Delegato ha la rappresentanza sociale per tutti gli atti rientranti nell'oggetto della delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 21

### COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

21.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

21.2 I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

21.3 A norma dell'articolo 2449 del codice civile, la Regione Lazio ha diritto alla nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale e di un membro supplente.

I Sindaci di nomina pubblica sono revocabili e sostituibili ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

21.4 I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397 codice civile.

21.5 Sino alla nomina del primo Revisore il controllo contabile dovrà essere effettuato



dal Collegio Sindacale. L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

Il Revisore cessa dall'ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

#### TITOLO IV

#### ESERCIZI SOCIALI – UTILI

#### ARTICOLO 22

#### ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, con allegati gli eventuali bilanci delle società controllate, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'organo cui è affidato il controllo contabile sono trasmessi, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, a tutti i soci entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio.

#### ARTICOLO 23

#### DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore **alla ventesima parte** per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci su delibera dell'Assemblea e sempre che la stessa non deliberi di destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili **alla costituzione od incremento di riserve ovvero a nuovi investimenti e a supporto dello sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.**

#### TITOLO V



## SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - VARIE

### ARTICOLO 24

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

24.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 La Società si scioglie, altresì, nel caso in cui la Regione Lazio perda la maggioranza nei termini previsti dal paragrafo 3.1 che precede.

Ricorrendo tale ipotesi, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Consiglio di Amministrazione o, in difetto, al Collegio Sindacale.

24.3 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori fissandone i poteri a norma di legge.

### ARTICOLO 25

#### RECESSO

Il recesso del socio è ammesso, in tutto o in parte, nelle sole ipotesi inderogabilmente previste dalla legge e nel rispetto dei termini e condizioni normativamente previsti.

### ARTICOLO 26

#### RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge applicabili.

### ARTICOLO 4

Il capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in numero 1.000 (mille) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna, viene sottoscritto dai soci nel modo che segue:

, n.

azioni del valore di un Euro cadauna;

, n.

azioni del valore nominale di un Euro cadauna.

Si dà atto che il 25% di detto capitale è stato versato in data odierna presso la Banca sede di Roma, ai sensi dell'art. 2329 c.c.

Il residuo 75% (settantacinque per cento) verrà versato nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 5

La società sarà amministrata, da un consiglio di amministrazione composta da **nove** membri nominati per i primi tre esercizi nelle persone di:

presidente;

consigliere;

consigliere;

consigliere;

consigliere.

#### ARTICOLO 6

Il collegio sindacale viene nominato per i primi tre esercizi nelle persone di:

presidente;

sindaco effettivo;

sindaco effettivo;

sindaco supplente;

sindaco supplente.

Tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Per i membri del collegio sindacale viene stabilito un emolumento annuo nella misura



minima stabilita dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Al collegio sindacale, ai sensi e nei limiti temporali di statuto, spetta il controllo contabile della società.

#### ARTICOLO 7


Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

#### ARTICOLO 8

viene delegato al ritiro del capitale versato ed a rilasciare quietanza.


#### ARTICOLO 9

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società e approssimativamente ammontano a Euro



24

ALLEG. alla DELIB. N. 186 *ly*  
DEL 3.1. MAR. 2006

*Il presente Allegato si  
compone di n. 12  
pagine*  


**ACCORDO PARASOCIALE**

- **Regione Lazio**, con sede in Roma, Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ], [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "**Regione**")

**E**

- **Comune di Roma**, con sede in Roma, Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "**Comune di Roma**")

**E**

- **Provincia di Frosinone**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "[ • ]")

**E**

- **Provincia di Latina**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "[ • ]")

**E**

- **Provincia di Rieti**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ] (in  
seguito, per brevità, anche "[ • ]")

**E**

- **Provincia di Roma**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "[ • ]")

**E**

- **Provincia di Viterbo**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "[ • ]")

**E**

- **Unioncamere Lazio**, con sede in [ • ], Via [ • ] n. [ • ], in persona di [ • ]  
(in seguito, per brevità, anche "[ • ]")

(in seguito, per brevità, anche denominati singolarmente come "**Parte**" e  
congiuntamente come "**Parti**").



**PREMESSO QUANTO SEGUE**

- A.** Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del Lazio del 15 maggio 1997 n. 9, le **Parti** hanno costituito contestualmente in data odierna la società per azioni, con capitale sociale di € 1.000.000,00 (unmilione/00), denominata "**Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A.**" (in seguito per brevità anche "**Agenzia**" ovvero "**Società**"), con uno statuto conforme al testo allegato al presente accordo sotto la lettera "**A**" (nel prosieguo per brevità "**Statuto**") e il cui capitale, composto da azioni ordinarie nominative del valore nominale di € 1.000,00 ([ mille/00 ]) ciascuna, risulta essere così ripartito:

| <b>SOCIO</b>                  | <b>NUMERO AZIONI</b>   | <b>PERCENTUALE</b> |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Regione</b>                | 510 (cinquecentodieci) | <b>51 %</b>        |
| <b>Comune di Roma</b>         | 190 (centonovanta)     | <b>19 %</b>        |
| <b>Provincia di Frosinone</b> | 30 (trenta)            | <b>3 %</b>         |
| <b>Provincia di Latina</b>    | 30 (trenta)            | <b>3 %</b>         |
| <b>Provincia di Rieti</b>     | 30 (trenta)            | <b>3 %</b>         |
| <b>Provincia di Roma</b>      | 100 (cento)            | <b>10 %</b>        |
| <b>Provincia di Viterbo</b>   | 30 (trenta)            | <b>3 %</b>         |
| <b>Unioncamere Lazio</b>      | 80 (ottanta)           | <b>8 %</b>         |
| <b>Totale</b>                 | <b>1000</b>            | <b>100 %</b>       |

- B.** Le **Parti** -al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità individuate nell'oggetto sociale di cui all'articolo 4 dello **Statuto**-riconoscono reciprocamente l'essenziale importanza del ruolo ricoperto da ciascuna di esse nella fase di costituzione e di sviluppo dell'**Agenzia**. Al fine di partecipare alla **Società**, le **Parti** diverse dalla **Regione** intendono (i) coordinare -ai fini della condivisione della composizione degli organi di gestione e di controllo- l'esercizio del diritto di voto in assemblea dei soci, anche in deroga ai diritti disponibili statutari e (ii) concordare un periodo di inalienabilità quinquennale, ritenendo tale periodo funzionale agli interessi ed agli scopi (anche di natura comune)



perseguiti rispettivamente dalle **Parti**. In tale contesto la **Regione** è disponibile a rinunciare ad alcune delle prerogative derivanti dal suo ruolo di azionista di maggioranza, condividendo con le altre **Parti** l'esigenza di coordinare l'esercizio del diritto di voto e di un periodo di inalienabilità e ciò nel rispetto, e nei limiti, di tutti i termini e condizioni esposti nel presente accordo parasociale (in seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le **Parti** convengono quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati sono patto, con valore causale dell'**Accordo**, costituendone parte integrante ed essenziale.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con l'**Accordo**, le **Parti** intendono disciplinare -per i motivi esposti al paragrafo **B.** delle premesse- alcuni dei reciproci rapporti discendenti dalle rispettive partecipazioni al capitale sociale della **Agenzia**.

#### **ARTICOLO 3 - INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI**

**3.1** Ciascuna **Parte** dichiara e garantisce a ciascuna delle altre **Parti** che a far data dalla costituzione della **Società** e per tutta la durata dell'**Accordo**, sarà e resterà, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, piena ed esclusiva proprietaria di tutte le azioni della **Agenzia** rispettivamente sottoscritte in sede di costituzione e indicate per ciascuna **Parte** nella premessa **A.** che precede (in seguito, per brevità, denominate "**Azioni**").

**3.2** Ciascuna **Parte** si obbliga a sottoporre alla disciplina dell'**Accordo** automaticamente tutte le eventuali azioni e/o strumenti finanziari (ivi inclusi a titolo esemplificativo: gli strumenti di cui agli articoli 2346, u.c., 2447 ter, 2410, 2420 codice civile, warrants e altro) della **Società** che ciascuna di esse **Parti** abbia eventualmente in futuro ad acquisire nel corso della durata dell'**Accordo** a qualsiasi titolo (in seguito, per brevità, denominate "**Ulteriori Azioni**"), ma sempre però nel rispetto dell'**Accordo**.

**3.3** Le **Parti** si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, per la durata dell'**Accordo**, a non trasferire a qualsiasi titolo (e quindi anche a non trasferire



in usufrutto), né a vincolare (anche in pegno) in altro modo, in tutto o in parte, e neanche a termine, le **Azioni** (e le eventuali **Ulteriori Azioni**) di rispettiva proprietà ovvero qualsiasi diritto ad esse connesso c/o conseguente. Nel presente paragrafo 3.3, il termine trasferire ha il medesimo significato di cui al paragrafo 9.5 dello **Statuto** qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.

#### **ARTICOLO 4 - IMPEGNO A NON STIPULARE ALTRI ACCORDI**

Nel periodo di efficacia dell'**Accordo** ciascuna **Parte** -dichiarando e garantendo alle altre **Parti** di non avere firmato mai alcun accordo di natura parasociale in relazione alla **Società**- si impegna nei confronti delle altre **Parti** a non stipulare e comunque a non partecipare ad atti o contratti diversi dall'**Accordo** che comportino, con riferimento alle **Azioni** (e e le eventuali **Ulteriori Azioni**), impegni di natura parasociale. Nel presente articolo 4, il termine parasociale ha il medesimo significato individuato nella definizione di patto parasociale sia di cui all'articolo 2341-bis del codice civile e sia di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **ARTICOLO 5 - ORGANI SOCIALI**

**5.1** Le **Parti** convengono che le modalità di composizione degli organi di gestione e di controllo della **Agenzia**, siano regolati, oltre che dalla legge e dallo **Statuto**, dai patti previsti nei successivi articoli 6, 7 e 8.

**5.2** Le **Parti** convengono di esercitare, e di farc esercitare, il voto coerentemente con gli obblighi di composizione degli organi di gestione e di controllo della **Società**, assumendo tali obblighi anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile rispetto ai componenti di rispettiva designazione.

#### **ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**6.1** La **Società** è e dovrà essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri. Ai fini della nomina i Consiglieri di Amministrazione saranno designati da ciascuna delle **Parti** nel rispetto delle seguenti previsioni:



- (i) la **Regione** ha diritto a due Consiglieri di cui uno con la carica di Consigliere Delegato;
- (ii) il **Comune di Roma** ha diritto ad un Consigliere con la carica di Presidente;
- (iii) la **Provincia di Frosinone** ha diritto ad un Consigliere;
- (iv) la **Provincia di Latina** ha diritto ad un Consigliere;
- (v) la **Provincia di Rieti** ha diritto ad un Consigliere;
- (vi) la **Provincia di Roma** ha diritto ad un Consigliere, con la carica di Vicepresidente;
- (vii) la **Provincia di Viterbo** ha diritto ad un Consigliere;
- (viii) **Unioncamere Lazio** ha diritto ad un Consigliere.

Le Province nomineranno come Consigliere di Amministrazione della **Società** il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per materia dal medesimo Presidente della Provincia delegato.

Il diritto di designazione, fermo quanto previsto ai successivi paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, permane per tutta la durata dell'**Accordo** e in qualunque ipotesi di sostituzione, sia in sede assembleare che consiliare.

**6.2** Qualora uno dei soggetti legittimati -entro la riunione assembleare (o consiliare, in caso di cooptazione) convocata in argomento- non provveda alle designazioni di rispettiva competenza il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sarà ridotto per la durata (anche residua in caso di sostituzione) del consiglio di amministrazione in misura corrispondente a quelli non designati, salva l'ipotesi della cooptazione in cui il diritto di designazione non esercitato in sede consiliare potrà essere esercitato esclusivamente nella assemblea immediatamente successiva convocata ex articolo 2386 del codice civile.

**6.3** Qualora una delle **Parti**, diverse dalla **Regione**, dovesse ridurre la propria partecipazione al capitale della **Società** al di sotto del 3% (tre), perderà il diritto alla designazione con obbligo della **Parte** medesima ad ottenere le immediate dimissioni del membro da essa in precedenza designato.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione del Consigliere dimissionario ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nominando il membro da cooptarsi con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri di



Amministrazione rimasti in carica e con il voto favorevole di almeno uno dei Consiglieri di Amministrazione designati dalla **Regione**. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* nella prima seduta del consiglio di amministrazione convocata con all'ordine del giorno la cooptazione del Consigliere dimissionario, le **Parti** si obbligano a che il Consigliere di Amministrazione da sostituire sia cooptato su indicazione della **Regione**.

**6.4** In caso di perdita del diritto alla designazione, ai sensi dei precedenti paragrafi 6.2 e 6.3, di uno dei soci sindacati, l'assemblea dei soci dovrà deliberare la riduzione -in misura corrispondente alla perdita del diritto di designazione di una o più **Parti**- del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

In considerazione della previsione del paragrafo 17.1 dello **Statuto** in cui è disposta una composizione del consiglio di amministrazione in un numero dispari di membri, qualora per effetto della perdita del diritto di designazione di una o più **Parti** il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dovesse risultare pari, l'assemblea dei soci dovrà deliberare un numero di Consiglieri di Amministrazione dispari corrispondente alla cifra immediatamente superiore al numero di Consiglieri come determinatosi per effetto della perdita del diritto di designazione di una o più **Parti** e l'ulteriore Consigliere di Amministrazione dovrà essere nominato su designazione della **Regione** -in aggiunta a quelli previsti al punto (i) del precedente paragrafo 6.1.

**6.5** Alla scadenza dell'**Accordo** ciascuna **Parte** si obbliga a far dimettere i Consiglieri di Amministrazione rispettivamente designati.

**6.6** Le **Parti** convengono che -e si impegnano a far sì che- il Consiglio di Amministrazione della **Società** nelle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a. i piani strategici, i piani organizzativi, i piani industriali e i piani economico-finanziari e ogni loro modifica da predisporre sempre nel rispetto dell'obbligo di attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi e direttive impartite dall'Assessorato regionale competente per il turismo;
- b. la redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione;
- c. nel rispetto di quanto disposto nel precedente paragrafo 6.1, (i) e nel successivo articolo 7: la nomina del Consigliere Delegato, le deleghe



ovvero le revoche di potere (con esclusione del diritto del Consigliere Delegato di delegare il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei poteri al medesimo delegati a soggetti terzi), la avocazione di operazioni rientranti nei poteri del Consigliere Delegato;

- d. le materie da sottoporre per legge o per **Statuto** alla Assemblea Straordinaria della **Società**;
- e. le questioni tutte che il Consiglio di Amministrazione reputasse di voler sottoporre alla Assemblea dei Soci

siano adottate sempre dal Consiglio di Amministrazione (con conseguente divieto anche di delega) e, così come le materie non delegabili per previsione statutaria o di legge, siano sempre adottate con il voto favorevole di almeno uno dei Consiglieri di Amministrazione designati dalla **Regione** e di un Consigliere di Amministrazione designato dal **Comune di Roma**.

**6.7** Le **Parti** si obbligano -irrevocabilmente e ciascuna nei confronti di ciascuna altra **Parte**- ad effettuare -in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e in base ai Piani Industriali predisposti nel corso della durata dell'**Accordo**- finanziamenti soci, infruttiferi e con diritto, per la durata dell'**Accordo**, di domandare alla **Agenzia** la restituzione solo in caso di effettive capacità finanziarie e patrimoniali della **Società** confermate dal Collegio Sindacale. Le **Parti** -ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale- si obbligano -irrevocabilmente e ciascuna nei confronti di ciascuna altra **Parte**- a mutare la causa dei finanziamenti in versamenti in conto futuro aumento di capitale e, ove necessario, ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale e comunque a sottoscrivere aumenti di capitale allorquando la **Società** versi in una delle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

#### **ARTICOLO 7 – CONSIGLIERE DELEGATO**

La **Società** avrà un solo Consigliere Delegato da designarsi sempre per la durata dell'**Accordo** dalla **Regione** nell'ambito dei Consiglieri di Amministrazione da essa designati. Al Consigliere Delegato dovranno essere attribuiti tutti i poteri, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per **Statuto** o per previsione dell'**Accordo**. Nel rispetto delle previsioni di legge e di



**Statuto** il Consigliere Delegato agirà con la più ampia autonomia e senza interferenze che non siano legittimate da giusta causa (anche in termini di esistenza di un interesse proprio o altrui del Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile). Il pieno rispetto e l'efficacia della presente clausola rappresenta condizione per la rinuncia da parte della **Regione** del potere di maggioranza e statutario avente ad oggetto la nomina degli organi di gestione e di controllo dell'**Azienda**.

#### **ARTICOLO 8 - COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale della **Società** sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio sindacale saranno designati sia in sede di prima nomina che in ipotesi di successiva loro sostituzione per qualsiasi motivo, come segue:

- (i) la **Regione** ha diritto alla nomina del presidente e di un sindaco supplente;
- (ii) il **Comune di Roma** ha diritto alla nomina di un sindaco effettivo;
- (iii) la **Provincia di Roma** ha diritto alla nomina di un sindaco effettivo;
- (iv) **Unioncamere Lazio** ha diritto alla nomina di un sindaco supplente.

Le **Parti** si impegnano a che sia rispettata la previsione di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile e, quindi, a concordare tra di loro una composizione tale da rispettare tale dettato normativo.

#### **ARTICOLO 9 - DURATA**

**9.1** L'**Accordo** sarà valido per cinque anni dalla sua sottoscrizione da parte di tutte le **Parti** ed andrà quindi a scadere il [ • ].

**9.2** Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine di durata le **Parti** si incontreranno per valutare e verificare la possibilità di un rinnovo dell'**Accordo**.

#### **ARTICOLO 10 - MODIFICHE - SOLIDARIETÀ**

**10.1** Qualsiasi modifica all'**Accordo** non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle **Parti** tutte.



**10.2** Non esiste e non esisterà alcun altro vincolo di solidarietà tra le **Parti** per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'**Accordo**, essendo il vincolo di solidarietà espressamente escluso.

#### **ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione prevista dall'**Accordo** dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, o al momento dell'invio, confermato dal rapporto di trasmissione, se effettuata via telefax, o al momento dell'invio per e-mail, con copia anche per telefax, sempre che sia indirizzata alle **Parti** come segue:

\* alla **Regione:**

Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

c.a. \_\_\_\_\_

\* al **Comune di Roma:**

Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

c.a. \_\_\_\_\_

\* alla **Provincia di Frosinone**

Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

c.a. \_\_\_\_\_

\* alla **Provincia di Latina:**

Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_



c.a. ....

**\* alla Provincia di Rieti:**

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: ..... e-mail: .....

c.a. ....

**\* alla Provincia di Roma:**

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: ..... e-mail: .....

c.a. ....

**\* alla Provincia di Viterbo:**

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: ..... e-mail: .....

c.a. ....

**\* a Unioncamere Lazio:**

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: ..... e-mail: .....

c.a. ....

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax (purché italiani), che ciascuna delle **Parti** potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo **Accordo**, in conformità alle precedenti disposizioni.



#### **ARTICOLO 12 - NULLITÀ**

Le cause di invalidità o inefficacia rispetto ad alcune clausole o previsioni dell'**Accordo** non incideranno sulla validità o sull'esecuzione dell'**Accordo** medesimo.

#### **ARTICOLO 13 - VARIE**

**13.1** I patti tutti convenuti nell'**Accordo** sono funzionali agli scopi (anche di natura comune) perseguiti rispettivamente dalle **Parti**, rispondono ai loro interessi (diretti o indiretti), sono ritenuti contenuti nei limiti di tempo essenziali per il perseguimento degli obiettivi dell'**Accordo** e sono il risultato di un complessivo equilibrio contrattuale ritenuto congiuntamente dalle **Parti** equo (e pienamente sinallagmatico) nel rispetto delle valutazioni congiuntamente assunte.

**13.2** La violazione anche di uno degli obblighi dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono considerati gravi inadempimenti e di rilevante importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

**13.3** Gli indici e rubriche contenuti nell'**Accordo** sono stati posti al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini della interpretazione dello stesso.

#### **ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE - LEGGE APPLICABILE**

**14.1** L'**Accordo** è regolato dalla legge italiana.

**14.2** Le **Parti** convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'**Accordo**, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Roma, \_\_\_\_\_ 2006**

**Regione Lazio**, in persona di \_\_\_\_\_

**Comune di Roma**, in persona di \_\_\_\_\_



**Provincia di Frosinone**, in persona di \_\_\_\_\_

**Provincia di Latina**, in persona di \_\_\_\_\_

**Provincia di Rieti**, in persona di \_\_\_\_\_

**Provincia di Roma**, in persona di \_\_\_\_\_

**Provincia di Viterbo**, in persona di \_\_\_\_\_

**Unioncamere Lazio**, in persona di \_\_\_\_\_

